

IRREGOLARITÀ E SANZIONI PENALI

1. Alcuni principi generali sulle irregolarità¹

Le irregolarità e le pene sono due istituti giuridici che si distinguono chiaramente. Rispondono ad esigenze diverse nell'ordinamento canonico e pertanto sono regolate in modo diverso ed in luoghi diversi. Uno stesso comportamento di fatto dà origine all'esistenza di un delitto e di un impedimento; ma delitto e impedimento sono due realtà giuridiche distinte con un diverso regime giuridico. In tal modo, il colpevole del delitto può aver espiato la pena o essere stato assolto da essa, e tuttavia rimane ancora legato dalla irregolarità, quando questa provenga dallo stesso fatto delittuoso².

¹ Sulle irregolarità non si scrive molto. La trattazione viene fatta, abbastanza frettolosamente, nei commentatori del codice, sia del 1917 che del 1983. Una qualche riflessione più approfondita si può trovare nei trattati specifici sulla Sacra Ordinazione. Nel periodo postcodiciale le irregolarità sono un argomento quasi ignorato. Per il commento alle irregolarità nel precedente Codice si possono vedere M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici, De Sacramentis*, vol. 2, *De Ordine*, Torino 1945, 128-200; F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis*, vol. 4, *De Sacra ordinatione*, Torino-Roma, 1947², 342-391; per il periodo precedente ai codici si veda P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de sacra ordinatione*, vol. 1, Paris-Lyon, 1893.

² Cf. J. M. GONZALEZ DEL VALLE, «Commento al c. 1040», in *Comentario exegetico al Código de derecho canonico*, Pamplona 1995, vol. III, 975-976.

Delle irregolarità il codice tratta in relazione all'ordine sacro e precisamente sotto la categoria degli impedimenti³ a ricevere l'ordine sacro (c. 1041) o ad esercitarlo (c. 1044). L'irregolarità è presentata sotto la categoria più generale degli impedimenti, ma si distingue da questi in quanto si tratta di un impedimento per sé perpetuo (c. 1048). Una volta contratto pertanto può cessare solo con una dispensa da parte dell'autorità competente (cf. cc. 1047-1048). La irregolarità però non è una pena; e non tende pertanto né all'espiazione del delitto né al ravvedimento del soggetto, al quale per ipotesi forse non è addebitabile alcuna colpa, ma è costituita per la protezione e la dignità del ministero sacerdotale⁴. Essa pertanto si contrae anche se non esiste alcuna colpa⁵, ed anche se l'interessato è del tutto ignorante della sua esistenza⁶. Sono restrizioni di diritto ecclesiastico, anche se ultimamente hanno un fondamento nel diritto divino, al libero esercizio dei diritti

³ *De irregularitatibus aliisque impedimentis*, cc. 1040-1049.

⁴ Scrive L. Chiappetta: «La loro costituzione da parte della Chiesa ha lo scopo di circondare i sacri ministri della dovuta riverenza» (*Il codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale*, Napoli 1988, 152, n. 3475). La loro lontana origine è nel Vecchio Testamento, che vietava di accedere al servizio dell'altare con difetti del corpo o dell'anima (cf. *Lev*, capp. 21, 23). Prescrizioni analoghe si trovano anche nel Nuovo Testamento (*1Tim* 3,2ss; *Tit* 1,7). La parola deriva dal fatto che si trattava di impedimenti che non rispondevano, secondo gli antichi canonisti, alle prescrizioni della Regola degli apostoli. Regolare per S. Agostino era la persona idonea ad essere ordinata chierico.

⁵ A meno che non si tratti delle irregolarità *ex delicto*, che, avendo come presupposto un fatto delittuoso, non possono prescindere da una imputabilità grave. È quanto vedremo subito in appresso.

⁶ Ad esse si applica il prescritto dal c. 14 circa l'ignoranza delle leggi irritanti e inabilitanti; ma propriamente non si possono dire leggi inabilitanti, anche se a volte si usa tale linguaggio.

del battezzato; esse pertanto sono sottoposte a stretta interpretazione (cf. c. 18)⁷. Pur essendo nella categoria degli impedimenti, esse non sono però da considerare propriamente leggi inabilitanti (cf. c. 10) né devono essere interpretate come leggi propriamente inabilitanti e secondo lo schema degli impedimenti matrimoniali o per l'ammissione allo stato religioso (cf. c. 642)⁸. Esse possono essere costituite solo dall'autorità suprema della Chiesa (cf. c. 1040)⁹. Confrontando pertanto i due

⁷ «Leges de irregularitatibus et impedimentis strictae sunt interpretationis. Praeterquam quod ius quoddam per omnibus fidelibus concessum restringunt, immediate onus satis grave imponunt; praeterea irregularitas ex delicto, saltem secundario, indolem poenae habet; tandem ipse legislator omnia haec impedimenta suo textu exclusive voluit definiri» (A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, Parisiis 1954, tomus II, n. 254, 1).

⁸ J.M. Gonzalez del Valle, dopo aver riportato l'opinione di K. Lüdicke, che sembra aver trasferito quanto il codice afferma circa l'incapacità di porre un valido consenso matrimoniale alla capacità di ricevere gli ordini sacri, commenta: «Pero lo hace indebitamente, pues el orden, a diferencia del matrimonio, carece de caracter contractual. De la incapacidad de cumplir obligaciones (*ad impossibilia nemo tenetur*) no cabe deducir analógicamente la nulidad de la ordenación. La tradición canónica – centrada a este respecto en la problemática del c. 214 CIC 17 – siempre ha considerado cosas distintas la válida recepción del sacramento del orden y la aceptación de las obligaciones clericales. Por otra parte, la intención de recibir el sacramento, necesaria *ad validitatem* para quienes han llegado al uso de la razón, es comptable con que, en el momento de la ordenación, se haya incidido en amencia» (*Comentario exegetico* [cf. nt. 2], 976).

⁹ A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome* [cf. nt. 7], tomus II, n. 252 dà la seguente definizione, in cui raccoglie i diversi elementi che caratterizzano l'irregolarità: «Irregularitas est impedimentum canonicum, de se perpetuum, quod per se et primario, susceptionem ordinum et secundario, eorum exercitio prohibet». E spiega: «Positivus est ergo defectus, physicus vel moralis, ob quem non decet ut quis ministerio altari deputetur. Perpetuitate ir-

istituti le differenze emergono chiaramente sia nella fase costitutiva che in quella applicativa e in quella remissiva. Di fatto le irregolarità sorgono *ipso iure*, mentre le pene possono essere sia *latae* che *ferendae sententiae*; le irregolarità sono costituite solo attraverso la legge codiciale¹⁰, mentre le pene sia per legge, universale e particolare, che per precetto. L'applicazione della irregolarità è automatica, mentre per le pene si deve avviare un processo, amministrativo o penale, per dichiarare o irrogare la pena. Per la remissione della pena, il diritto penale prevede sia il foro interno, sacramentale o meno, sia il foro esterno. La remissione delle irregolarità è sempre per via extrasacramentale.

Tra le irregolarità tuttavia esiste una categoria che ha un rapporto con il delitto; si tratta precisamente delle *irregularitates ex delicto*, che chiaramente fanno riferimento ad una realtà penale quale è precisamente il delitto¹¹. Di irregolarità *ex delicto* si parla esplicitamente nel c. 1041, 2°, ma vi rientrano anche altri fatti elencati negli altri numeri, escluso il n. 1°. Inoltre il c. 1044 §1 rinvia all'elenco del c. 1041 riferendosi esplicitamente al delitto (nn. 2°-3°). Esse esistono perché pre-

regularitas a simplici impedimento secernitur.- Canonicum dicitur impedimentum, quia sola ecclesiastica lege universali statui potest, exclusa nunc qualibet consuetudine».

¹⁰ Non si può considerare propriamente una irregolarità la proibizione contenuta nella circolare della Congregazione della dottrina della fede inviata in data 19 giugno 1995 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali. In essa si proibisce di ammettere agli ordini sacri coloro che soffrono di cheliosi o di alcoolismo o di infermità analoga, dal momento che la celebrazione dell'Eucaristia ha un posto centrale nella vita sacerdotale.

¹¹ Il codice del 1917 distingueva le irregolarità *ex defectu* e le irregolarità *ex delicto*. Si è voluto eliminare esplicitamente questa distinzione; ma essa nella sostanza rimane; e pertanto è necessario richiamarla.

suppongono l'esistenza di un delitto. Sotto questo profilo si stabilisce un rapporto tra irregolarità e delitto e quindi pena, che viene richiamata immediatamente dal delitto. Ed è precisamente sotto questo profilo che intendiamo analizzare il rapporto indicato nel titolo del nostro studio.

2. Delitto, pena e irregolarità

Il codice vigente non dà nessuna definizione di delitto, seguendo un criterio secondo il quale non spetta al legislatore dare definizioni, ma alla dottrina, secondo la ben nota *regula iuris*, per la quale si deve evitare nel diritto qualsiasi definizione¹². La dottrina di fatto constata che nel nuovo codice rimane tuttora valida la definizione data dal codice del 1917, che fin dall'inizio del Libro V, *De Delictis et poenis*, nel c. 2195 §1, dava la seguente definizione: «Nomine delicti, iure ecclesiastico, intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata». Si è d'accordo che, anche sulla base del c. 6 §2, che stabilisce «Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita», e dei canoni 20 e 21, tale nozione rimane sostanzialmente valida anche oggi. Essa del resto è facilmente ricavabile dal c. 1321 §1, che afferma: «Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa». Dalla dottrina, tre sono gli elementi costitutivi del delitto: la violazione esterna della norma, l'imputabilità gra-

¹² Vedi in *Documentum quo disciplina sanctionum denuo ordinatur*. È chiaro il riferimento alla *regula iuris* che si trova nel Digesto, 50, 17: «Omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim ut subverti non possit».

ve e la sanzione canonica¹³. Di questi tre elementi, due sono oggettivi (violazione della norma e sanzione canonica), uno è soggettivo (l'imputabilità grave). Per alcuni delitti, che consistano in una dichiarazione o in una manifestazione di volontà o di dottrina, il c. 1330 precisa che il delitto non si considera consumato, se la dichiarazione o la manifestazione non è percepita da nessuno. Per quanto riguarda la sanzione essa è sempre necessaria per avere un delitto; tuttavia il c. 1399 afferma che in alcuni casi il superiore può punire, anche se alla violazione della norma non è annessa la sanzione penale. Per quanto riguarda l'imputabilità criminale, non è necessario che il soggetto, nel violare la norma, sappia che esiste una sanzione penale. È sufficiente che sappia che esiste la norma (cf. c. 1321 §1). L'eventuale ignoranza della pena non elimina il delitto e non esime dalla pena, ma è solo motivo per una eventuale attenuazione della pena (cf. c. 1324 §1, 9°). Va tenuto anche presente che il legislatore prevede che il delitto è punibile solo

¹³ Il concetto di «sanzione» ossia la previsione della pena annessa alla legge stessa (legge penale) è elemento costitutivo del delitto stesso, come si ricava da tutto l'ordinamento canonico, particolarmente dalla parte seconda, che configura i diversi delitti con le pene annesse; né deroga a tale esigenza il c. 1399, che anzi la conferma. Questo infatti, affermando che nessuno può essere punito se non nei casi previsti dal diritto, presuppone che la sanzione sia elemento costitutivo del delitto; anche se poi ammette che in casi determinati il fedele può essere punito anche se non esiste la legge penale e quindi il delitto, ma esiste una violazione grave della legge, con scandalo e danno delle anime. Di fatto il principio *nulla poena sine lege poenali praevia* è una norma di diritto positivo, ben fondata anche su motivi di diritto naturale, ma pur sempre di delitto positivo. Il diritto naturale può solo affermare che nessun innocente può essere punito. Il fondamento ultimo della punizione non è la legge, ma la imputabilità e la responsabilità dell'individuo nel violare la legge stessa.

quando esso è doloso, ossia quando è stato commesso deliberatamente, ossia direttamente, previa conoscenza della legge e libertà di scelta. Nel caso invece del delitto colposo, il codice stabilisce il principio generale che esso non è punibile, a meno che non sia stabilito diversamente (c. 1321 §2).

Va fatta pertanto una chiara distinzione tra delitto e punizione. Ammesso come ovvio che non può esistere la punizione, là dove non esiste nessuna violazione di norma, in quanto è principio di diritto naturale che non si può punire un innocente, si deve anche dire che in alcuni casi (cf. c. 1399) può esserci la punizione, senza il delitto; e, ancora di più, può esserci il delitto senza che segua la punizione. Ciò vale in linea generale per tutti i delitti colposi. Ma esistono anche casi di delitti dolosi che non vengono puniti, perché sono presenti delle circostanze esimenti dalla pena (cf. c. 1324)¹⁴.

Da quanto detto risulta che altro è la normativa sul delitto e altra la normativa sulla punizione del delitto e sulle irregolarità. Una volta che sia stato commesso il delitto, si pone il problema della punizione di esso e delle irregolarità che esso eventualmente comporta. Se si può affermare che il presupposto del delitto è identico sia per una eventuale punizione che per una irregolarità *ex delicto*, nel senso che, se non esiste il delitto non si può parlare né di possibili irregolarità né di possibile punizione, non altrettanto si può dire circa il nesso tra delitto e punizione da una parte e delitto e irregolarità dall'altra¹⁵.

¹⁴ Sui casi esimenti dalla pena è necessaria tuttavia una ulteriore riflessione, che faremo subito appresso.

¹⁵ Scrive A. Vermeersch: «Irregularitas ex delicto non contrahitur nisi ipsum delictum fuerit grave peccatum, post baptismum commissum (excepta receptione baptismi ab acatholicis) itemque externum, sive publicum sive occultum» (*Epitome* [cf. nt. 7], II, n. 254, 2).

Le norme pertanto che esimono dalla pena, pur nella presenza del delitto, escludono la pena; ma non eliminano invece la irregolarità. La non punizione infatti non dipende dal fatto che non vi sia il delitto, ma da altri motivi presi in considerazione dal legislatore. Pertanto il principio generale per il quale il delitto ha una duplice fonte di imputabilità, *ex dolo* e *ex culpa*, se ha un rilievo decisivo per la punizione, non si può dire altrettanto per la irregolarità. Questa considerazione di ordine generale mette già chiaramente in evidenza che la pena e la irregolarità rispetto allo stesso presupposto, l'esistenza del delitto, percorrono strade autonome ed hanno una regolamentazione diversa.

Ciò risponde alla diversa natura delle pene e delle irregolarità. Mentre le prime intendono fare espiare il delitto (pene espiatorie) e convertire il delinquente (pene medicinali), le irregolarità riguardano propriamente il dignitoso esercizio dell'ordine sacro. Di fatto le irregolarità, anche quelle *ex delicto*, non sono una pena; ma sono un'esigenza del ministero sacro a servizio del popolo di Dio. Per questo non tutte le irregolarità sono *ex delicto*. Ma riguardano la realtà oggettiva. Nelle irregolarità *ex delicto*, la realtà oggettiva è la semplice commissione del delitto, indipendentemente dal grado più o meno ampio di imputabilità, una volta che sia accertata l'imputabilità grave di base, necessaria per l'imputabilità di un delitto¹⁶.

¹⁶ Scrive A. Vermeersch: «Quidquid ergo a peccato gravi quempiam immunem facit, ab irregularitate ex delicto excusat, v. g. aetas, metus gravis et vis, saltem plerumque, si de lege mere ecclesiastica agitur (c. 985, 6°), ignorantia legis non graviter culpabilis, etc.» (*Epitome* [cf. nt. 7], tomus II, 254, 2).

3. Differenze principali nella normativa circa le pene e circa le irregolarità

Dalla differenza di ordine generale, appena accennata, seguono altre, che evidenziano ancora più chiaramente l'autonomia della irregolarità e della pena. Accenniamo anzitutto a quelle di immediata percezione.

Una prima differenza riguarda l'effetto della ignoranza in ordine alla pena e alla irregolarità: il c. 1045 afferma chiaramente che «ignorantia irregularitatum atque impedimentorum ab eisdem non eximit», mentre il c. 1324 §1, 9° afferma che l'ignoranza della pena è una causa attenuante, e nelle pene *latae sententiae* (c. 1324 §3) è addirittura causa esimente dalla pena.

Una seconda differenza è nel modo di incorrere nelle pene e nelle irregolarità: le irregolarità sono tutte automatiche, ossia non richiedono l'intervento del superiore o del giudice, mentre le pene sono sia *latae* che *ferendae sententiae*.

Una terza differenza riguarda la moltiplicazione delle pene e delle irregolarità (cf. c. 1346 e c. 1046).

Una quarta differenza riguarda la cessazione della pena e della irregolarità. Mentre la pena cessa, oltre che con la dispensa da parte dell'autorità competente nel foro esterno, anche nel foro interno, sacramentale (cf. c. 1357 e c. 566 §2), le irregolarità hanno una diversa regolamentazione (cf. cc. 1048-1049). Per di più, mentre le pene riservate alla Sede Apostolica sono relativamente poche rispetto al numero delle pene previste dal codice, le irregolarità sono per lo più riservate alla Sede Apostolica (cf. c. 1048).

Una quinta differenza è la possibilità di graduare la pena, ma non la irregolarità. Si può osservare che le cause attenuanti possono avere un senso in ordine alla

punizione, ma non in ordine alle irregolarità. In queste infatti non si può ammettere una gradualità.

Una sesta differenza sta nell'istituto della sospensione, previsto per la pena (cf. cc. 1335, 1338, 1352) non invece per le irregolarità. Il legislatore infatti prevede che la l'osservanza della pena in certi casi possa risultare di danno ai fedeli cristiani, oppure motivo di diffamazione per l'interessato e di scandalo per i fedeli. La irregolarità invece va sempre osservata, e non è previsto alcun motivo per sospenderla. L'unico caso urgente previsto dal c. 1048 è regolato in modo diverso, come vedremo presto.

Infine, non esiste e non può esistere una norma analoga al c. 1324 §3 circa le irregolarità. Anzi il c. 1045 esclude assolutamente la circostanza attenuante della ignoranza.

4. Le cause esimenti dalla pena¹⁷ e le irregolarità

Più articolato è invece il discorso circa le cause esimenti dalla pena, regolate dal c. 1323. La premessa alla lista dei casi elencati può prestare il fianco a qualche equivoco. Esso sembra parlare solo di esenzione dalla

¹⁷ Non poniamo il discorso circa le cause attenuanti l'imputabilità e quindi la pena, sulla base del c. 1324, perché irrilevante per il discorso che stiamo facendo. Le irregolarità infatti non ammettono la gradazione della pena, per il semplice fatto che sono tutte automatiche. Né per le irregolarità vale il principio del §3 del c. 1324 per le pene *latae sententiae*, in quanto le irregolarità si contraggono sul semplice presupposto dell'esistenza del fatto ipotizzato; nelle irregolarità *ex delicto* sul semplice presupposto dell'esistenza del delitto, senza che sia possibile tener conto della differente imputabilità. Per le irregolarità sono irrilevanti le circostanze che esimono dalla pena, ma non eliminano il delitto, come pure le circostanze aggravanti o attenuanti.

pena, dando a vedere che si tratta di delitti che non possono essere puniti. In questa linea è certamente il primo caso indicato, quello cioè dell'età. Il legislatore canonico non ritiene punibile chi non ha compiuto i 16 anni; ma egli non esclude affatto che egli possa commettere un delitto. Di fatto il c. 11 sottomette il fedele all'obbligo delle leggi della Chiesa appena abbia compiuto sette anni; ciò fa intendere che si presuppone che a tale età abbia la capacità di intendere e volere. Del resto la dottrina della Chiesa ha sempre ritenuto che una persona, che non abbia compiuto i sedici anni, è capace di atti moralmente gravi, e quindi anche delittuosi. Il legislatore tuttavia non crede opportuno sottoporlo alla sanzione penale prevista. Ciò significa che un fedele possa contrarre una irregolarità *ex delicto* prima di sedici anni, qualora si sia reso responsabile di un delitto per il quale è prevista la irregolarità¹⁸.

Più problematici invece sono gli altri casi. In essi infatti l'esenzione dalla pena non è dovuta alla benevolenza del legislatore, ma semplicemente al fatto che è venuta a mancare l'imputabilità grave, elemento costitutivo essenziale del delitto. Se infatti la violazione della norma è avvenuta per ignoranza incolpevole o per errore o inavvertenza non abbiamo più la imputabilità morale grave e quindi non esiste più il delitto (n. 2°). Ugualmente si dica per l'ipotesi prevista sotto il n. 7°, che esclude la colpa.

La stessa considerazione vale a maggiore ragione per le ipotesi di cui al n. 3°. La violazione della nor-

¹⁸ Scrive A. Vermeersch: «Plerique antea impuberes excusabant; quae sententia iam clare textu excluditur. Omnes enim delicti notae quae in c. 986 describuntur, in actu impuberis inveniri possunt. At insipienti delicta infra citata, patebit impuberes vix in has irregularitates incurrere posse» (*Epitome* [cf. nt. 7], II, 254, 3).

ma *ex vi physica* non appartiene neppure all'ambito morale. È un *actus hominis*, non un *actus humanus*; il codice ritiene tale atto *pro infecto* (cf. c. 125 §1), ossia non fatto, inesistente dal punto di vista della responsabilità morale. Lo stesso si dica per il caso fortuito che non poteva essere previsto o, se previsto, non si poteva evitare. Manca qualsiasi responsabilità morale. Chi poi esercita il diritto di legittima difesa contro l'ingiusto aggressore contro di sé o contro altri, mantenendo il debito limite, esercita un suo diritto o addirittura compie un suo dovere. Si tratta ancora di un caso che non viene punito perché non è un delitto (n. 5°). Chi poi manca dell'uso di ragione, a meno che non sia responsabile in causa, è incapace di porre un atto umano; e quindi incapace di delitto. In questi casi, mancando il delitto stesso, non si dà possibilità di punire; ma non si dà neppure luogo alla irregolarità, proprio perché manca il fondamento dell'una e dell'altra, ossia il delitto.

Una considerazione a parte meritano le diverse ipotesi previste sotto il n. 4°, che regola la circostanza esimente del timore grave e della necessità o del grave incomodo. L'esonazione dalla pena in questo caso viene fatta valere solo se l'atto non è intrinsecamente cattivo o non reca danno alle anime. Se l'atto infatti è intrinsecamente cattivo significa che è proibito per diritto divino, sia naturale che positivo. Ora dal diritto divino non può esimere o scusare nessun motivo. La violazione pertanto della norma di diritto divino, anche se fatta per timore grave o per necessità o per grave incomodo, è sempre gravemente illecita. Se essa risulta configurata come delittuosa dal legislatore canonico, è sempre delitto. Il legislatore potrebbe teoricamente prevedere anche l'esonazione dalla pena, in quanto la mancanza della pena per sé non significa nell'ordinamento cano-

nico legittimazione dell'atto stesso. Ma non ha creduto opportuno farlo a livello generale. Nel caso specifico delle pene *latae sententiae* tuttavia ha operato la depenalizzazione (cf. c. 1324 §3). Sempre riconosce la circostanza del timore grave come motivo per diminuire la pena (c. 1324 §1, 5°).

Analogo discorso vale anche là dove si tratta del danno delle anime. In questo caso ci troviamo di fronte alle parole di Gesù: Il buon pastore offre la vita per le pecore (cf. Gv 10, 11.14. 17-18). È in gioco la salvezza delle anime, che è la norma suprema dell'ordinamento canonico (cf. c. 1752). La Chiesa esige dai pastori la disponibilità ad offrire la propria vita, là dove fosse richiesto, per il bene del gregge, sul modello del supremo Pastore. Un'eventuale violazione di tale norma rimane sempre grave; e, se configurata come delitto, rimane delittuosa e non esime dalla pena. Qualora si tratti invece di una norma puramente ecclesiastica, essa non obbliga con grave incomodo. Pertanto in caso di grave incomodo e ancor più di necessità, essa non obbliga più. Pertanto una eventuale violazione non è imputabile e non costituisce pertanto un delitto, qualora l'ordinamento la configuri come tale. Analogamente si può dire qualora ci fosse un timore grave, a meno che non si tratti di una legge divina o fosse di danno alle anime.

Come è facile rilevare, le cause esimenti dalla pena, in realtà nella grande maggioranza sono esimenti dal delitto stesso, piuttosto che soltanto dalla pena. Qualora si tratti di delitti che comportano la irregolarità, le cause esimenti soltanto dalla pena non eliminano la irregolarità; quelle invece che di fatto tolgono il presupposto stesso, ossia il delitto, impediscono che si contragga la irregolarità.

5. Sudditanza alla legge ecclesiastica

Il c. 11 stabilisce che sono soggetti alle leggi puramente ecclesiastiche «baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti». Non sono pertanto sudditi delle leggi ecclesiastiche i non battezzati, in quanto è soltanto mediante il battesimo che si diventa persone nella Chiesa, ossia soggetti di doveri e di diritti (cf. c. 96). Ma non lo sono neppure coloro che, pur battezzati, non appartengono tuttavia alla compagine visibile della Chiesa cattolica, e quindi non sono in piena comunione con essa (c. 205). Tuttavia coloro che una volta sono appartenuti alla Chiesa cattolica, perché battezzati in essa o in essa accolti, rimangono per sempre sottoposti alle sue leggi, a meno che non esista una qualche speciale disposizione in contrario¹⁹. In base a queste norme, va da sé che i non cattolici, nel senso del c. 11, non sono sottoposti al diritto penale della Chiesa. Essi non possono commettere delitti né essere puniti per essi.

Analoga conclusione sembra che si dovrebbe trarre per le irregolarità, che sono di diritto ecclesiastico, anche se con fondamento nel diritto divino. Tuttavia si impone una qualche ulteriore riflessione²⁰. Se la irregolarità non è *ex delicto*²¹, ma *ex defectu*, questa irregola-

¹⁹ Tali sono le disposizioni circa la forma del matrimonio (cf. c. 1117), circa l'impedimento di disparità di culto (cf. c. 1086) e circa la proibizione dei matrimoni misti (cf. c. 1124).

²⁰ Cf. J.M. GONZALEZ DEL VALLE, «Commento al c. 1040» (cf. nt. 2), 980.

²¹ Anche per la irregolarità *ex delicto*, cf. quanto afferma A. Vermeersch: «Non respiciuntur peccata ante baptismum commissa, quia non decet ut lex quae saltem secundario est poenalis, peccatorum rationem habeat quae baptismo rite recepto plenissime delentur. Quidquid ergo a peccato gravi quempiam immunem facit, ab irregularitate ex delicto excusat, v. gr. aetas, metus gravis et vis, saltem plerumque, si de lege mere ecclesiastica agitur (c. 985,

rità può essere impedimento per il sacerdozio per chi, convertitosi alla Chiesa cattolica, volesse avviarsi al sacerdozio con tale difetto che continuasse a sussistere. In questo caso si dovrebbe ammettere che il fedele candidato al sacerdozio ha contratto la irregolarità, in quanto essa è ancora presente al momento della sua ammissione nella Chiesa cattolica e persevera al momento della sua richiesta di essere ammesso al sacerdozio. Se invece si tratta di una irregolarità, che ha come presupposto il delitto, il soggetto non l'ha certamente contratta, se il fatto è avvenuto quando egli non era ancora cattolico, in quanto egli non era soggetto alle leggi penali della Chiesa²².

6. Le irregolarità *ex delicto*

Le irregolarità possono essere in ordine alla recezione degli ordini (c. 1041) e in ordine all'esercizio di esso (c. 1041 §1). Sono sostanzialmente le stesse. La differenza sta nel fatto che in relazione alla recezione degli ordini viene presentata anzitutto una malattia di ordine psichico, che viene richiamata in seguito in ordine all'esercizio, non nell'elenco delle irregolarità, ma del semplice impedimento (cf. c. 1044 §2, 2°). Inoltre, in relazione alla recezione degli ordini si fa menzione semplicemente del delitto di apostasia, eresia o scisma, mentre per quanto riguarda la irregolarità per l'eserci-

6°), ignorantia legis non graviter culpabilis, etc.» (*Epitome* [cf. nt. 7], II, 254, 3).

²² Va tuttavia richiamata una prassi del Santo Ufficio che, per quanti provenivano alla Chiesa cattolica da altre comunità cristiane non cattoliche, richiedeva la dispensa dall'irregolarità per l'eresia o l'apostasia. Non pare che tale prassi oggi abbia motivo di sussistere. È pacifico oggi che tali fedeli non possono essere considerati eretici o apostati.

zio dell'ordine si specifica che deve trattarsi di un delitto pubblico. Appare chiaro che, secondo la legislazione canonica, occorre un motivo più grave per impedire l'esercizio di un ordine già ricevuto che per impedire l'ordinazione stessa²³.

Tra le irregolarità in ordine all'esercizio, la prima riassume tutte le irregolarità per la recezione degli ordini, qualora nonostante esse il soggetto sia stato ammesso contro la norma legale agli ordini. Tali irregolarità si trasformano così in irregolarità in ordine all'esercizio degli ordini stessi.

Ciò detto va pure osservato che le irregolarità di cui si fa menzione nei due canoni non sono tutte *ex delicto*. È necessario pertanto individuare quali sono le une e quali sono le altre.

La prima irregolarità elencata sotto il c. 1041, 1° sembra essere la più problematica. A prima vista sembra ovvio che non si tratti di una irregolarità *ex delicto*. Essa viene così sancita: «qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum».

Nel c. 1044 §2, 2° si fa menzione dello stesso fatto, che in ordine all'esercizio degli ordini ricevuti diventa solo impedimento.

In proposito va rilevato che, trattandosi di una irregolarità, essa viene presentata come un impedimento perpetuo. In che senso si tratta di impedimento perpetuo? Se ci troviamo di fronte alla pazzia, non sembra che esista alcun problema: è un'irregolarità perpetua, non *ex delicto*, ma *ex defectu*. Più problematico il caso di una irregolarità per una infermità psichica che fa sì

²³ J.M. GONZALEZ DEL VALLE, «Commento al c. 1040» (cf. nt. 2), 975.

che il soggetto venga giudicato inabile ad un corretto esercizio del ministero. In proposito i problemi che si pongono sono molteplici: anzitutto quale è il significato dell'inabilità? Non pare che nel caso nostro si tratti di inabilità nel senso del c. 10, ossia di un impedimento dirimente. L'inabilità infatti dice riferimento alla posizione di un atto giuridico, non per la recezione di un sacramento. L'inabilità non va confusa neppure con l'incapacità di adempiere gli oneri connessi con l'ordine sacro²⁴. L'infermità propriamente non è *ex delicto*, quindi l'irregolarità non è *ex delicto*. Tuttavia può darsi che tale infermità si riveli in certi comportamenti previsti come delittuosi dall'ordinamento giuridico, come per esempio la pedofilia. In questo caso può darsi che vi sia sufficiente imputabilità per commettere un delitto; ma nello stesso tempo inabilità per adempiere il ministero²⁵. In ogni caso l'irregolarità non nasce propriamente dal delitto, ma dall'infermità psichica²⁶.

²⁴ Non appare appropriato il confronto con il c. 1095, 3°, dove si parla di incapacità ad emettere un valido consenso matrimoniale per incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio.

²⁵ Si tratta comunque di un caso quanto mai problematico, con molte difficoltà interpretative. Cf. in proposito P. MONTINI, «Provvedimenti cautelari urgenti nel caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri. Nota sui canoni 1044 e 1722», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 12 (1999) 191-204.

²⁶ L. Chiappetta annota: «Può accadere che un infermo di mente riacquisti il perfetto uso delle sue facoltà. Di fatto, egli è guarito, ma giuridicamente l'irregolarità contratta permane, perché "natura sua perpetua". Per togliere l'irregolarità contratta è necessaria la dispensa, sempre che la guarigione, per giudizio dei medici, sia fondatamente certa e definitiva» (*Il Codice di diritto canonico* [cf. nt. 4], II, commento al c. 1041, 1°). Scrive a sua volta E. Olivares: «Quantunque il Codex includa tra le irregolarità il caso di "chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere il ministero" (c. 1041, 1°), tale caso costituisce piuttosto un impe-

A proposito dell'apostasia, dell'eresia o dello scisma si fa riferimento al delitto. L'irregolarità pertanto si fonda non sul peccato di apostasia, o di eresia o di scisma, a norma del c. 751. Per commettere tali delitti, puniti dalla scomunica *latae sententiae* e da tante altre pene *ferendae sententiae* (c. 1364), è necessario che vi sia una violazione esterna della legge, a norma del c. 1321 §1, con grave imputabilità morale. Per di più il c. 1330 prevede che il delitto, per essere considerato consumato, deve essere percepito come tale da qualcuno. Le pene si incorrono o si possono irrogare solo se il delitto è giuridicamente consumato. Ma ciò vale anche per la irregolarità.

Va inoltre osservato che per quanto riguarda l'irregolarità in relazione all'esercizio degli ordini, si richiede qualche cosa di più. Ossia il delitto deve essere anche pubblico. Il nuovo codice non parla mai del delitto pubblico e tanto meno ne dà una definizione. Sembra che si debba ricorrere alla nozione data dal codice del 1917, c. 3197, 1°: il delitto è «publicum, si iam divulgatum est aut talibus contigit seu versatur in adiunctis ut prudenter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri».

Nel contesto delle irregolarità *ex delicto* per i delitti di apostasia, eresia e scisma, va ripreso il discorso sui battezzati non cattolici, ossia che non sono mai appartenuti alla chiesa cattolica. Essi propriamente non possono essere considerati eretici o scismatici, se non sono mai appartenuti alla Chiesa cattolica. Per di più, tali cristiani non sono sottoposti alle leggi puramente ecclesiastiche, e quindi a quelle sulle sanzioni e sulle

dimento semplice che può di per se stesso cessare e dal quale, ovviamente, non si può essere dispensati» (cf. «Irregolarità», in C. CORRAL – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA [ed.], *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 593.

irregolarità. Essi pertanto non sono sottoposti alle irregolarità²⁷. Un problema si potrebbe porre a proposito dei battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, che poi abbiano defezionato da essa prima dei sedici anni, ossia prima che essi siano sottoposti a pena. Ci sembra che questi cattolici, pur essendo esenti dalla pena, se un giorno dovessero tornare alla fede cattolica, sono soggetti alle irregolarità *ex delicto*, in quanto con l'abbandono essi hanno commesso un vero delitto di eresia o di scisma. Un altro problema può essere quello dei non cattolici che hanno abbandonato la fede cristiana e sono divenuti apostati dalla fede cristiana. Questi sono apostati formali. Ma non contraggono la irregolarità, in quanto non sottoposti alle leggi della Chiesa. Per questi tuttavia si pone un problema di una maggiore attenzione sulla stabilità della loro fede.

Il n. 3° del c. 1041 racchiude una serie di ipotesi che vanno studiate separatamente, in quanto ciascuna può configurare o meno il delitto. Pertanto le irregolarità previste in questo numero possono essere sia *ex delicto* che *ex defectu*. Le diverse ipotesi vengono tutte sotto il denominatore comune dell'attentato matrimonio, anche se soltanto civile: «Qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta». La formula è presa in gran parte dal c. 985, 3° del codice del 1917²⁸.

²⁷ Ripetiamo quanto detto sopra che cioè vi sono diversi interventi del Santo ufficio, che non sembrano però più attuali.

²⁸ «Qui matrimonium attentare aut civilem tantum actum ponere ausi sunt, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro

L'espressione «attentare matrimonio anche solo civile» riguardo il cattolico, che, legato da un impedimento dirimente per la celebrazione del matrimonio, *tenta* tuttavia di celebrarlo sia nella debita forma liturgica della Chiesa, nel caso che riesca ad eludere il controllo dell'autorità ecclesiastica, sia nella forma civile, in quanto quella canonica gli è preclusa proprio per l'impedimento. Nell'uno e nell'altro caso l'effetto è lo stesso: ossia il matrimonio è nullo in quanto esiste l'impedimento dirimente; nella forma civile, è nullo per di più perché il cattolico è tenuto alla forma canonica.

Nella attuale terminologia canonica non «attenta il matrimonio civile» il cattolico, che tenuto alla forma canonica, preferisce tuttavia celebrare solo il matrimonio civile. È certamente un fatto gravemente illecito; il matrimonio è nullo. Ma tecnicamente non si può parlare di attentato matrimonio²⁹.

Il c. 1041 configura diverse ipotesi di attentato matrimonio che rendono irregolari a ricevere gli ordini sacri, come pure all'esercizio di essi, se sopraggiungono dopo l'ordinazione. Si tratta dell'attentato matrimonio nella forma canonica oppure nella sola forma civile. Le ipotesi sono fatte in ordine ad un ordinando, quindi in ordine ad un *vir*, che solo può essere soggetto passivo di ordinazione sacra (cf. c. 1024). Attenta pertanto il matrimonio chi è impedito ad esso perché legato già da un vincolo matrimoniale, oppure dall'ordine sacro, oppure dal voto pubblico perpetuo di castità, oppure attenta il

aut votis religiosis etiam simplicibus ac temporariis ligati, vel cum muliere iisdem votis adstricta aut matrimonio valido coniuncta». Il testo viene sotto l'elenco delle irregolarità ex delicto. Di fatto non pare che tutte le ipotesi costituiscano fatti delittuosi.

²⁹ Cf. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum*, v. attentans, o "attento", Romae 1984².

matrimonio con una donna già congiunta in un matrimonio valido o legata dallo stesso voto perpetuo di castità.

Si tratta anzitutto degli impedimenti dirimenti del vincolo matrimoniale (c. 1085), degli ordini sacri (c. 1087), del voto religioso pubblico di castità (c. 1088). L'impedimento del vincolo esiste pure qualora la donna con cui si attenta il matrimonio sia già unita nel valido matrimonio o sia legata ugualmente dal voto perpetuo di castità.

A proposito di questi impedimenti va rilevata una leggera differenza quanto al voto pubblico perpetuo di castità. L'impedimento esiste solo qualora si tratti del voto pubblico in un istituto religioso sia di diritto pontificio che di diritto diocesano. Il c. 1041 omette la specificazione di appartenenza ad un istituto religioso. Essa di fatto non è di poco conto. Il voto pubblico perpetuo di castità in un istituto secolare per sé non è un impedimento dirimente al matrimonio, anche se sarebbe un fatto gravemente illecito. Se il matrimonio fosse celebrato nella debita forma canonica sarebbe valido. Non invece se fosse celebrato nella forma civile. Si potrebbe parlare in questo caso di un attentato matrimoniale e si può affermare che in questo caso, si incorrerebbe nella irregolarità? Va rilevato che il c. 694 §1, 2° prevede la dimissione *ipso facto* per il religioso che attenta il matrimonio anche se soltanto civile.

Un'altra annotazione va fatta circa l'impedimento del vincolo valido. Il §2 dello stesso canone afferma che non si può passare a nuove nozze, anche se convinti che il precedente matrimonio è nullo, prima che ciò sia dichiarato formalmente. Che dire, se il matrimonio viene attentato prima dell'intervento dell'autorità competente, che poi effettivamente dichiara nullo il precedente vincolo? Si può affermare che si è incorsi nell'irregolarità?

Le diverse ipotesi di irregolarità non sono in genere *ex delicto*, in quanto l'ordinamento canonico non prevede le fattispecie di attentato matrimonio come altrettanti fattispecie delittuose. L'attentato matrimonio anche soltanto civile è configurato come delitto nel c. 1394. La figura delittuosa è prevista soltanto per il chierico, quindi anche il diacono, e per il religioso di voti perpetui, anche se non appartenente ad un istituto religioso di diritto pontificio. Le altre fattispecie non sono considerate invece delittuose. Pertanto l'attentato matrimonio porta sempre una irregolarità nelle ipotesi previste dal c. 1041, ma non sono irregolarità *ex delicto*, se non nell'ipotesi del c. 1394 per il chierico e per il religioso.

Abbiamo già rilevato che non si tratta neppure di attentato matrimonio se un cattolico, che pure è tenuto alla forma canonica del matrimonio, si sposa solo civilmente. Il nuovo codice riserva l'espressione *attentare matrimonium* solo a quelli che sono tenuti da qualche impedimento e ciò nonostante procedono al matrimonio, anche se soltanto civile.

Il n. 4° del canone 1041 stabilisce le irregolarità, senza alcuna specificazione, per chi commette l'omicidio o l'aborto: «Qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectum secuto, omnesque positive cooperantes»³⁰. Il c. 1398 come pure il c. 1041 precisano che non si tratta del tentativo di aborto,

³⁰ Il testo riproduce quasi alla lettera il c. 985, 4° del codice del 1917, che enumera le irregolarità *ex delicto*: «Qui voluntarium homicidium perpetrarunt aut foetus humani abortum procuraverunt, effectum secuto, omnesque cooperantes». Si può rilevare nel testo l'aggettivo «voluntarium» per qualificare l'omicidio; e l'espressione «foetus humani» per qualificare l'aborto. Manca invece l'avverbio «positive», per qualificare i «cooperatori».

ma di un aborto procurato, che sia stato effettivamente compiuto. Si richiama anche che incorrono nella irregolarità coloro che abbiano cooperato attivamente. Il riferimento al c. 1329 è chiaro. Qualche perplessità potrebbe tuttavia sorgere per il diverso linguaggio usato³¹.

La dottrina canonica distingue l'omicidio dall'aborto. La distinzione è importante perché il legislatore canonico punisce in modo diverso l'omicidio (c. 1397) e l'aborto (c. 1398). La dottrina del passato individuava l'aborto nel fatto che veniva espulso dal seno materno il feto vivo ma non vitale. La vitalità del feto veniva collocata al sesto mese compiuto. I diversi modi di sopprimere il feto nel seno materno prima del sesto mese, benché condannati dal punto di vista morale, non aveva rilevanza dal punto di vista penale; l'uccisione del feto invece dopo il sesto mese era considerata semplicemente omicidio. Tale dottrina era maturata in un ambiente in cui non si conoscevano ancora i mezzi contraccettivi e uccisivi moderni; per di più si discuteva ancora sul periodo della *animazione* del feto. Ma tale dottrina era chiaramente superata. Tuttavia il nuovo codice nella sostanza non aveva fatto altro che ripetere la formulazione del codice del 1917. Esso prestava adito a qualche dubbio e perplessità sulla nozione stessa di aborto, benché non pochi canonisti già prima del codice del 1917 avessero optato per una nozione più ampia di aborto, rispondente alla nuova conoscenza. Il Pontificio Consiglio per l'interpretazione autentica dei testi è intervenu-

³¹ Si deve rilevare tuttavia un diverso modo per qualificare i «cooperatores». Il c. 1041 si limita a parlare di «positive cooperantes»; il c. 1329 parla di coloro «qui communi delinquenti consilio in delictum concurrunt» e tra questi punisce con pena *latae sententiae* solo i cooperatori necessari «si sine eorum opera delictum patratum non esset».

ta a chiarire e risolvere le eventuali perplessità esaminando il seguente dubbio: «Utrum abortus, de quo in c. 1398, intelligatur tantum de ejectione fetus immaturi, an etiam de eiusdem fetus occisione quocumque modo et quocumque tempore a momento conceptionis procuratur», e dando la seguente risposta. «Negative ad primam partem; affirmative ad secundam»³².

Potrebbe destare una certa perplessità il fatto che l'aborto venga punito più gravemente che l'omicidio. Non si tratta di un diverso valore o apprezzamento della vita di un feto e quella di una persona ormai nata o adulta. Ma risponde ad un preciso criterio educativo che in questo caso la norma penale ha. Mentre la condanna dell'omicidio appartiene al senso comune ed è in ogni caso punito efficacemente anche dalla legge civile, l'aborto è oggi giustificato da ampi settori delle opinioni pubblica e promosso o protetto da molte legislazioni civili.

Desta una certa perplessità l'aggettivo *voluntarium* con il quale si qualifica l'omicidio. Qualcuno vuole vedere, in tale aggettivo, il solo omicidio doloso, con l'esclusione pertanto dell'omicidio colposo³³.

³² Cf. *Communicationes* 20 (1988) 77. Per il commento a tale risposta cf. V. DE PAOLIS, *Periodica* 78 (1989) 278-286.

³³ Scrive F. NIGRO: «L'irregolarità del n. 4 parla di omicidio volontario e non colposo o puramente casuale e neppure per legittima difesa» (in V. PINTO [ed.], *Commento al codice di diritto canonico*, Roma 1985, 611. Scrive A. Vermeersch: «Cum delictum plectatur, requiritur hominis occisio graviter culpabilis. Haec habetur quotiens quis, extra moderamen inculpatae tutelae, alii mortem directe vel indirecte, efficaciter tamen inferat. Sed quia versamur in materia odiosa, censent graves auctores irregularitatem ex indirecte voluntario homicidio non oriri. Inde, saltem iure dubia, ideoque certo nulla est irregularitas ex hoc homicidio orta. Porro requiritur ut mors ex ipsa vi illata, non ex neglecta cura sequatur» (*Epitome* [cf. nt. 7], II, 257, 4°).

Ma non sembra. Di fatto l'omicidio *colposo* è, secondo l'ordinamento canonico, volontario, sia pure indiretto; il volontario indiretto a sua volta è una delle due fonti di imputabilità (cf. c. 1321 §1). L'omicidio colposo realizza pienamente il concetto di delitto di omicidio. Altro è invece l'omicidio involontario, dovuto semplicemente al caso, all'imprevedibilità, o alla legittima difesa. In queste ipotesi propriamente non abbiamo il delitto. Del resto se il legislatore avesse voluto escludere il delitto colposo sapeva bene quale era il linguaggio idoneo. Appena nel numero seguente egli ricorre al termine tecnico di *doloso* per qualificare il delitto stesso.

Sembra che le ipotesi in cui si incorre nell'irregolarità siano tutte configurate anche come delittuose. Pertanto si tratta di irregolarità *ex delicto*, a meno che non si voglia vedere nell'avverbio *positive* un'estensione della configurazione delittuosa prevista dal c. 1329. Ma non vi sono motivi.

Il n. 5° del c. 1041 rimane ancora nell'ambito del rispetto della vita, di sé come degli altri. È irregolare «qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit»³⁴. Si tratta di mutilazioni gravi nei propri confronti e nei confronti degli altri. Nei propri confronti viene preso in considerazione anche il tentativo di suicidio.

Il c. 1397 sotto certi aspetti comprende fattispecie più ampie del c. 1041, in quanto include anche il rapimento, il sequestro di una persona e il ferimento grave;

³⁴ Il c. 985, 5° del codice del 1917 diceva: «Qui seipsos vel alios mutilaverunt vel sibi vitam adimere tentaverunt». Come si vede il testo del c. 1041 apporta alcune modifiche significative: l'avverbio *graviter e dolose* per qualificare la mutilazione.

dall'altra è più ristretto, in quanto non prende in considerazione l'automutilazione e il tentativo di suicidio.

Il delitto di mutilazione ricorre in ambedue i canoni, con una leggera sfumatura, che tuttavia non appare di rilievo. Il c. 1397 configura come delitto la mutilazione e il ferimento. L'avverbio *graviter* però è riferito solo al ferimento. Questo non significa che la mutilazione possa essere anche leggera. In realtà la necessità di esplicitare la gravità di una ferita deriva dalla natura stessa del ferimento, che ammette precisamente una gradualità; la mutilazione invece, in quanto priva di un organo una persona, è sempre una cosa grave in sé³⁵.

Il c. 1041 parla anche dell'automutilazione. Ad essa è aggiunta una specificazione con l'avverbio *dolose*. Non vi rientra pertanto la automutilazione colposa. Sarebbe infatti difficile misurare la *colpa* nella negligenza nei propri confronti. Più rilevante invece è il tentativo di suicidio. Esso non è configurato come delitto dall'ordinamento penale. Il tentativo di suicidio ha qualche cosa che sfugge ad una legge penale. Non si tratta pertanto di una irregolarità *ex delicto*. Da uno che intende essere al servizio delle anime si richiede una forza di animo, di equilibrio e di costante temperamento

³⁵ Scrive A. Vermeersch: «Mutilatio est abscissio partis corporis quae proprium et a ceteris distinctum officium habet; ideoque membra non sunt nasus, auriculae, dentes, capilli, nec unus alterve digitus. Neque mutilatio habetur si membrum laesum aut mutilatum supersit. Castratio, si uterque testiculus aufertur, est gravis mutilatio.- Plectitur hic voluntaria et graviter culpabilis mutilatio» (*Epitome* [cf. nt. 7], II, 257, 5°).

Scrive F. Nigro (cf. nt. 33), 821: «Il delitto di mutilazione non sembra ammettere parvità di materia, qualunque possa essere la sua entità, in quanto si intende tutelare l'integrità fisica della persona, a differenza del ferimento, il quale deve essere sempre grave perché si verifichi il delitto».

che una persona che ha tentato di suicidarsi dimostra di non possedere.

Infine il n. 7° del c. 1041 tratta delle irregolarità derivanti dal fatto che il soggetto ha posto atti di ordine vietati per diversi motivi: o perché si tratta di atti riservati a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato; o perché si tratta di atti posti da chi è privo del sacerdozio e per i quali invece si richiede il sacerdozio o l'episcopato; o perché ne era proibito l'esercizio per una pena dichiarata o irrogata. «Qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus»³⁶.

La questione centrale riguarda l'atto di ordine. Le irregolarità infatti sono legate all'esercizio di un atto di ordine, senza alcuna ulteriore specificazione. Come definire l'ordine e quale l'atto di ordine? Nella tradizione della Chiesa si distinguevano fino a tempi recenti gli ordini in minori e maggiori. Questi comprendevano, oltre al diaconato, sacerdozio ed episcopato, anche il suddiaconato; si qualificavano come *sacri*, anche se la dottrina comune escludeva che suddiaconato partecipasse del sacramento dell'ordine e non pochi dubitavano anche del diaconato³⁷. La nuova disciplina

³⁶ Il testo del c. 985 del codice precedente suonava: «Qui actum ordinis, clericis in ordine sacro constitutis reservatum, ponunt, vel eo ordine carentes, vel ab eius exercitio poena canonica sive personali, medicinali aut vindicativa, sive locali prohibiti». Le modifiche di rilievo introdotte sono state imposte per adeguarlo alle modifiche intervenute nel diritto penale.

³⁷ Va notato che il precedente codice (c. 985, 5°) stabiliva l'irregolarità per coloro «qui actum ordinis, clericis in ordine sacro reservatum, ponunt, vel eo carentes». Era quindi di maggiore am-

riserva la parola *ordine* solo al diaconato, presbiterato e episcopato. Nella Chiesa esiste il sacramento dell'ordine, con il cui conferimento esistono nella Chiesa i ministri sacri (c. 1008). La distinzione tra i fedeli in chierici e laici è pertanto di istituzione divina (c. 207 §1). Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato, che vengono conferiti con l'imposizione delle mani (c. 1009).

Un atto di ordine dunque è un atto che è legato all'ordine del diaconato, del presbiterato o dell'episcopato. In realtà individuare un atto che sia legato o riservato al diaconato in quanto ordinato non è facile. In pratica tutte le facoltà che possiede il diacono possono essere compiuti anche da un laico, sia pure con i debiti permessi³⁸. Essi pertanto non sono fondati sull'ordine stesso, al punto che non siano concepibili senza l'ordine del diaconato. Per questo sia il codice precedente che l'attuale prendono in considerazione solo gli atti di ordine in relazione al presbiterato e all'episcopato.

piezza, in quanto oggi si parla solo di presbiterato e episcopato. In questa prospettiva cambia anche l'ambito dell'atto di ordine mediante il quale si contrae la irregolarità. A commento di questa norma, scrive A. Vermeersch: «Actus ordinis est is quem vi sacri seu maioris ordinis tantum ponere licet. Ut incuratur irregularitas, actus sollemniter ponendus est; quod etiam sine insignibus fieri potest, si ad validitatem ordo requiritur. Usurpatio ipsius exercitii ordinis irregularitate plectitur, non vero quilibet actus qui a ministro illius ordinis ponitur, ut est v.g. remotio pallae a calice, etc. Sic irregularis non fieret clericus minor qui, etiam manipulo, sacro sollemni assisteret, sed aquam in calicem non infunderet, calicem non abstergeret; subdiaconus qui evangelium sine stola cantaret» (*Epitome* [cf. nt. 7], II, 257. 7°).

³⁸ L'omelia durante la S. Messa è ammessa per il diacono, ma non per il laico (cf. c. 767 §1), non invece la semplice predicazione (cf. c. 766).

Gli atti presi in considerazione sono quelli di ordine che vengono distinti pertanto da quelli di giurisdizione o di governo³⁹. Il codice attuale prevede alcuni atti per i quali si richiede la debita facoltà, benché in sé non siano atti di governo, ma di ordine. Essi sono l'amministrazione della cresima da parte del presbitero (cf. c. 884 §1), l'ascolto delle confessioni attraverso il presbitero (cf. c. 966), e l'assistenza come testimone qualificato al matrimonio (cf. c. 1108). Se sono chiaramente atti non giurisdizionali, ma di ordine sacro quelli di conferire la cresima e di assolvere dai peccati, l'atto di assistere al matrimonio propriamente non è né un atto di governo né di ordine.

Nel diritto penale abbiamo non pochi delitti che rientrano anche nella categoria delle irregolarità. In particolare il c. 1378 elenca una serie di delitti che costituiscono altrettante violazioni di norme sostanziali, per le quali è prevista anche la irregolarità. Si tratta dei seguenti casi:

a) chi, laico o diacono, senza avere l'ordine sacerdotale, attenta la celebrazione del sacrificio della Messa; viene punito con la pena *latae sententiae* dell'interdetto o, se chierico, della sospensione (c. 1378 §2, 1°). Gli autori di questi delitti incorrono anche nella irregolarità, in quanto sono privi dell'ordine del presbiterato necessario per la celebrazione della S. Messa.

b) Chi non potendo dare validamente l'assoluzione sacramentale, attenta tuttavia di impartirla, o osa ascoltare la confessione sacramentale, viene punito come sopra, a seconda che si tratti di chierico o meno (c.

³⁹ La potestà della Chiesa è triplice: di ordine, di governo e di magistero. Di fatto quest'ultima non viene presa in considerazione, nel tacito presupposto che essa viene equiparata a quella di governo o di ordine.

1378 §2, 2°). Incorre nella irregolarità solo il laico o il chierico diacono. Il sacerdote senza facoltà, commette un delitto e incorre nella pena; ma non contrae la irregolarità.

c) Vi potrebbe rientrare anche chi pone atti in forza dell'ordine sacro, ma che non potrebbe in quanto è soggetto ad una sanzione canonica, come prevede il c. 1393. Incorrono nella irregolarità chierici che, non potendo porre atti di ordine sacro perché scomunicati, interdetti o sospesi, tuttavia lo fanno, qualora la pena sia stata dichiarata o irrogata.

d) Un altro canone che riguarda questa materia può essere il c. 1384. Il sacerdote che senza la debita facoltà amministra la cresima, commette il delitto di cui parla questo canone; e in forza del c. 1041, 7° contrae anche la irregolarità. Ugualmente si dica di un sacerdote, che conferisse, senza debita autorizzazione, l'ordinazione sacerdotale.

7. Un caso esemplare

La diversa regolamentazione dell'istituto delle irregolarità e delle pene canoniche emerge esemplarmente nel caso di un sacerdote che abbia attentato matrimonio, ed è incorso nella pena della sospensione *latae sententiae*, a norma del c. 1394. Se nessuna autorità ecclesiastica interviene o per dichiarare la pena della sospensione o per irrogare altre pene, si tratta semplicemente di un sacerdote che è incorso in una pena *latae sententiae* non dichiarata, e precisamente di una sospensione generale, che proibisce l'esercizio di tutte le funzioni e i ministeri derivanti dall'ordine sacro, sia della potestà di ordine che di governo (c. 1333; e c. 1338 §3). Questa pena in alcuni casi può essere sospesa, a norma del c. 1335, non solo quando il

fedele si trova in pericolo di morte, ma anche quando il fedele ha un motivo ragionevole per chiedere il ministero sacerdotale. La pena inoltre può essere sospesa in forza del c. 1352, quando vi sia pericolo di diffamazione o di scandalo tra i fedeli. Da tale normativa si rileva come, nonostante la pena della sospensione, il sacerdote potrebbe essere richiesto del ministero sacerdotale ed egli potrebbe esercitarlo lecitamente. Si deve osservare tuttavia che lo stesso sacerdote che attenta il matrimonio, non solo è sospeso *a divinis*, ma incorre nella irregolarità *ex delicto* in forza del c. 1044 §1, 3°; ne segue che detto sacerdote, che potrebbe esercitare il ministero nonostante la pena, non lo può fare per la irregolarità contratta. Di fatto per la irregolarità non è prevista la sospensione nei casi indicati nei canoni 1335 e 1352 per quanto riguarda la pena. Anche la remissione della pena non implica la cessazione della irregolarità; conseguentemente un sacerdote che non risultasse più impedito dall'esercizio del ministero per la remissione della pena, continuerebbe ad esserlo a motivo della irregolarità⁴⁰.

⁴⁰ È interessante in proposito la seguente Dichiarazione emanata dal Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi: «Atteso che in qualche nazione un gruppo di fedeli, appellandosi al prescritto c. 1335, seconda parte, del Codice di Diritto Canonico, ha richiesto la celebrazione della Santa Messa a sacerdoti che hanno attentato il matrimonio, è stato domandato a questo Pontificio Consiglio se sia lecito ad un fedele o comunità di fedeli chiedere per una *giusta causa* la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali ad un chierico che, avendo attentato il matrimonio, sia incorso nella pena della sospensione *latae sententiae* (cf. c. 1394 §1 CIC), la quale però non sia stata dichiarata.

Questo Pontificio Consiglio, dopo attento e ponderato studio della questione, dichiara che tale modo di agire è del tutto illegittimo e fa notare quanto segue:

Si deve fare però menzione del c. 1048, che prevede che in casi urgenti occulti per i quali non si possa ri-

1) L'attentato matrimonio da parte di un soggetto insignito dell'Ordine sacro costituisce una grave violazione di un obbligo proprio dello stato clericale (cf. c. 1087 del Codice di Diritto Canonico e c. 804 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali) e perciò determina una situazione di oggettiva inidoneità per lo svolgimento del ministero pastorale secondo le esigenze disciplinari della comunione ecclesiale. Tale azione, oltre a costituire un delitto canonico la cui commissione fa incorrere il chierico nelle pene recensite nel c. 1394 §1 CIC e c. 1453 §2 CCEO, comporta automaticamente l'irregolarità ad esercitare gli ordini sacri ai sensi del c. 1044, §1, 3° CIC e c. 763, 2° CCEO. Questa irregolarità ha natura perpetua, ed è quindi indipendente anche dalla remissione delle eventuali pene.

Di conseguenza, al di fuori dell'amministrazione del sacramento della Penitenza ad un fedele che versi in pericolo di morte (cf. c. 976 CIC e c. 725 CCEO), al chierico che abbia attentato il matrimonio, non è lecito in alcun modo esercitare i sacri ordini, e segnatamente celebrare l'Eucaristia; né i fedeli possono legittimamente richiederne per qualsiasi motivo, tranne il pericolo di morte, il ministero.

2) Inoltre, anche se non sia stata dichiarata la pena – cosa che per altro il bene delle anime consiglia in questa fattispecie, eventualmente attraverso la procedura abbreviata stabilita per i delitti certi (cf. c. 1720 CIC) – nel caso ipotizzato non esiste la giusta e ragionevole causa che legittima il fedele a chiedere il ministero sacerdotale. In effetti, tenuto conto della natura di questo delitto che, indipendentemente dalle sue conseguenze penali, comporta un'oggettiva inidoneità a svolgere il ministero pastorale, ed atteso anche che nella fattispecie è ben conosciuta la situazione irregolare e delittuosa del chierico, vengono a mancare le condizioni per ravvisare la *giusta causa* di cui al c. 1335 CIC. Il diritto dei fedeli ai beni spirituali della Chiesa (cf. cc. 213 CIC e 16 CCEO) non può essere concepito in modo da giustificare una simile pretesa dal momento che tali diritti debbono essere esercitati entro i limiti e nel rispetto della normativa canonica.

3) Quanto ai chierici che sono stati dimessi dallo stato clericale a norma del c. 290 CIC e c. 394 CCEO e che abbiano o meno contratto matrimonio in seguito ad una dispensa dal celibato con-

correre all'ordinario o alla Penitenzieria, e incomba un pericolo di grave danno o di infamia, l'interessato può esercitare il ministero, ma ha l'obbligo di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, «reticito nomine et per confessarium».

Una qualche perplessità può sorgere, se si tiene presente però che l'ipotesi prevista dal c. 1048 riguarda proprio il delitto di attentato matrimonio e quello di omicidio. Ma va rilevato che si tratta di casi occulti urgenti. È ben difficile pensare che un delitto di attentato matrimonio sia occulto, specialmente se si tratta di un attentato matrimonio civile, che viene trascritto nei registri della pubblica autorità civile. Tuttavia è possibile.

8. Irregolarità, pena e dimissione dallo stato religioso

A conclusione, quasi come appendice, sia consentito spendere anche una parola in relazione alla dimissione dei religiosi prevista dal c. 695 §1. Il canone impone ai superiori di dimettere i religiosi che abbiano commesso i delitti di cui ai canoni 1397 (omicidio, sequestro, mutilazione, ferimento grave), 1398 (aborto) e

cessa dal Romano Pontefice, è noto che viene loro proibito l'esercizio della potestà di ordine (cf. c. 292 CIC e c. 395 CCEO). Pertanto, e salva sempre l'eccezione del sacramento della Penitenza in pericolo di morte, nessun fedele può legittimamente domandare ad essi un sacramento.

Il Santo Padre ha approvato in data 15 maggio 1997 la presente Dichiarazione e ne ha ordinato la pubblicazione. Dal Vaticano, 19 maggio 1997» (cf. *Communicationes* 29 (1997) 17-18; *L'Osservatore Romano*, mercoledì 21 maggio 1997, 1).

1395. Mentre i delitti dei cc. 1397 e 1398 sono configurati per tutti i fedeli, quelli del c. 1395 sono configurati solo per i chierici. Gli stessi atti pertanto, benché gravemente riprovevoli in tutti e specialmente nei religiosi, non sono configurati come delitti per i religiosi. Eppure questi, se commettono quegli atti delittuosi per i chierici, devono essere dimessi dallo stato religioso.

Si sa che la dimissione dallo stato religioso per sé non è una pena. Non è certamente una pena medicinale, il cui elenco è fatto nel codice tassativamente: scomunica, interdetto e sospensione (cf. c. 1312 §1, 1°), ma neppure una pena espiatoria; di fatto non è tra quelle recensite nel c. 1336. Per di più se fosse una pena, si tratterebbe di una pena perpetua che dovrebbe essere irrogata con un processo giudiziale (cf. c. 1342 §2). Di fatto poi la dimissione dallo stato religioso è prevista dal codice per fatti che non sono configurati dal codice come delitti (cf. c. 696) e in via amministrativa (cf. c. 699).

Non si può negare tuttavia che la dimissione obbligatoria è vincolata a violazioni che il codice configura come delittuose. Anzi ad esse il c. 695 si riferisce espressamente con il nome di *delitti*. Non possiamo pensare che di fatto il codice intenda dire che i religiosi non chierici che commettono le fattispecie delittuose del c. 1395 commettano dei delitti, perché questo canone parla solo di chierici. Ma intende dire che tali fattispecie delittuose per i chierici, per i religiosi sono motivo di una dimissione obbligatoria.

Si pone in questo caso una relazione tra fattispecie delittuosa e dimissione, analogamente alla fattispecie delittuosa e la irregolarità. Il religioso che commette i fatti di cui al c. 1395 non può essere punito con le pene ivi previste, perché egli di fatto non commette un delit-

to; ma per lui scatta un altro tipo di sanzione, la dimissione dallo stato religioso, che però non è una pena. La dimissione ha una sua autonomia rispetto alla pena: il punto comune è la figura delittuosa. Le conseguenze sono diverse, a seconda che si tratta di punizione o di dimissione.

Questa riflessione ci introduce ad un'altra considerazione. La punizione presuppone il delitto, ma dipende dalla fonte di imputabilità, e dalle circostanze, attenuanti (cf. c. 1324) o esimenti (c. 1323). Si possono assumere tali circostanze anche in ordine al problema della dimissione dallo stato clericale, particolarmente in relazione alle cause attenuanti, al punto che, qualora esse esistano, cessa l'obbligo della dimissione da parte del superiore?

La normativa canonica lascia al superiore un certo margine di discrezionalità solo per i delitti di cui al c. 1395 §2, non invece per gli altri. Si deve allora concludere che per tutti gli altri casi i superiori non hanno nessuna discrezionalità? Se la dimissione non è una pena, si deve dire che, analogamente alle irregolarità, essa deve essere imposta sulla base della certezza dei fatti e della responsabilità grave da parte del religioso, indipendentemente da circostanze attenuanti, che, come si sa, presuppongono sempre la responsabilità grave del fatto compiuto. Del resto ciò sembra essere anche rispondente alla ragione della dimissione. Questa, non essendo una pena, non intende prima di tutto punire il comportamento grave o indurre il religioso al ravvedimento, ma a proteggere la comunità dal danno che un religioso non osservante può recare alla stessa comunità. Di fatto un religioso che arrivasse, sia pure con circostanze attenuanti, a commettere l'aborto o l'omicidio o i delitti contemplati nel c. 1395, come si può ritenere che sia in grado ad

adeguare la sua vita alle esigenze imposte dalla consacrazione religiosa⁴¹?

VELASIO DE PAOLIS, c.s.

⁴¹ Qualora tuttavia emergessero dei dubbi seri sulla imputabilità grave dei fatti addebitati, si dovrebbe concludere per l'impossibilità della dimissione, in base al c. 1321 §3: «Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat». Se infatti emergessero elementi tali che mettessero seriamente in discussione la presunzione della imputabilità, il religioso non potrebbe essere dimesso proprio per la mancanza di imputabilità grave. Si può anche osservare che un religioso che fosse responsabile di un delitto di aborto e che non fosse in corso nella pena *latae sententiae*, per la presenza di una circostanza attenuante (cf. c. 1324 §3), potrebbe e dovrebbe essere dimesso.